



Comune di Albano Sant'Alessandro

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 18/02/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 29/04/2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 36 del 29/09/2023
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 del 19/02/2024

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI			
1	Oggetto	17	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
2	Definizioni	18	Modalità da adottare per i dati videoripresi
3	Rispetto dei principi generali del provvedimento del Garante del 08 aprile 2010	19	Obblighi degli Operatori
4	Ambito di Applicazione	20	Informazioni rese al momento della raccolta
5	Caratteristiche dell'impianto	21	Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO			
6	Sistemi di sorveglianza	22	Diritti dell'interessato
7	Diretta visione delle immagini	23	Sicurezza dei dati
8	Finalità del sistema di videosorveglianza	24	Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da Enti pubblici e in particolare, da enti territoriali
9	Notificazione	25	Istituti Scolastici
10	Titolare del Trattamento	26	Il deposito di rifiuti
11	Responsabile del trattamento	27	Cessazione del trattamento dei dati
12	Funzioni del Responsabile	28	Limiti alla utilizzabilità e di dati personali
13	Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza	29	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
14	Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	30	Comunicazione
15	Soggetti terzi incaricati della manutenzione dell'impianto	CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE	
CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI			
16	Accesso, modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze dell'ordine	31	Tutela
		32	Modifiche regolamentari
		CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	
		33	Tutela dei dati personali
		34	Pubblicità del regolamento
		35	Rinvio dinamico
		36	Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano ed extra-urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Albano Sant'Alessandro e collegato all'Ufficio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Presso gli Uffici della Polizia Locale del Comune di Albano Sant'Alessandro sono posizionati monitors per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

3. A norma dell'art 2 del Provvedimento del garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 a carattere generale viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

4. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
- **Legge n 48 del 18 aprile 2018** - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n, 196**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- **D. Lgs del 10 agosto 2018 n. 101** Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **D.lgs. del 18 maggio 2018, n. 51, recante:** "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione dei tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;

- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- **"Provvedimento in materia di videosorveglianza"** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
- **Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video** emanate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board)

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **"banca di dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per **"trattamento"** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) per **"dati personali"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) per **"dati identificativi"** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- e) per **"dati particolari"** i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- f) per **"dati personali relativi a condanne penali e reati"** i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento 679/2016/UE;
- g) per **"dati anonimi"** i dati che in origine , a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- h) per **"titolare"**, l'Ente Comune di Albano Sant'Alessandro, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- i) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- j) per "**responsabile esterno**" il soggetto esterno di cui il titolare si avvale affidando ad esso determinate attività che restano nella sfera della titolarità del Comune di Albano Sant'Alessandro e che non comprendono decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati; rientrano tra questi le Ditte incaricate dall'Amministrazione Comunale di effettuare la realizzazione degli interventi di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza;
- k) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- l) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- m) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) per "**legge**" il decreto legislativo nr. 196 del 30 giugno 2003" Codice in materia di protezione dei dati personali;
- p) per "**Garante**" l'Autorità per la protezione dei dati personali istituita dalla legge 675/1996";
- q) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- r) per "**pseudonimizzazione**" tecnica che consiste nel conservare i dati in una forma che impedisce l'identificazione del soggetto senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive.
- s) per "**credenziali di autenticazione**", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- t) per "**parola chiave**", la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- u) per "**profilo di autorizzazione**", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- v) per "**sistema di autorizzazione**", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- w) per "**videocamere fisse**", l'insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini e dati che provengano da apparati di ripresa (telecamere digitali) installati su supporti fissi quali pali e/o sbracci.
- x) per "**videocamere mobili**", l'insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, comandabili tramite software forniti dal produttore (eventualmente anche tramite app per smartphone e tablet) permettono di effettuare il movimento su uno o più assi;
- y) per "**Body Cam**", telecamere portatili, indossabili, che si posizionano in genere sulla testa o su una spalla, al fine di garantire la sicurezza degli agenti che effettuano interventi;
- z) per "**Dash Cam**", piccole videocamere che vengono posizionate sulle autovetture,

generalmente sul cruscotto, e in grado di registrare quello che accade all'esterno dell'abitacolo;

aa) per “**Drone**”, aeromobile a pilotaggio remoto ossia un apparecchio volante caratterizzato dall'assenza del pilota a bordo. Il suo volo è controllato dal computer a bordo del mezzo aereo oppure tramite il controllo remoto di un navigatore o pilota, sul terreno o in altre posizioni;

bb) per “**fototrappole**”, sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che entra nel raggio di azione di apposito sensore e viene inquadrato alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore.

cc) EPBD: European Data Protection Board

Art. 3 - Rispetto dei principi generali del Provvedimento del Garante dell'08 aprile 2010

1. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai seguenti principi:

a) Principio di necessità: non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi, il software dovrà essere configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

b) Principio di proporzionalità: dovrà essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, gli impianti di videosorveglianza dovranno essere attivati solo quando le altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi, le abilitazioni agli ingressi siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione dovrà essere portata alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase del trattamento, per esempio quando si deve stabilire: - Se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli, anche tramite ingrandimenti; - Se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate; - La dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature; - Quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi; - La durata dell'eventuale conservazione (che comunque non dovrà superare i sette giorni);

c) Principio di finalità: il sistema di videosorveglianza dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Ente, indicati al successivo art. 8.

2. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Albano Sant'Alessandro.

Le finalità del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Albano Sant'Alessandro dalle vigenti normative statali e regionali, sull'ordinamento della Polizia Locale, allo Statuto comunale ed al Piano di Sicurezza comunale vigente in tema di tutela della privacy e trattamento dei dati.

Art. 5 – Caratteristiche dell'impianto

1. Il sistema potrà essere composto da:

- a) una rete di telecamere per la sorveglianza di alcuni siti del Comune;
- b) una rete di telecamere per la lettura e riconoscimento targhe poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio comunale;
- c) una telecamera mobile per lettura e riconoscimento targhe;
- d) telecamere mobili, fototrappole e bodycam, anche per vigilanza all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali e finalità di P.G.;
- e) sistema per rilevazione delle violazioni al codice della strada.

2. Le telecamere sono collocate e mantenute in opera nei siti individuati dalla Giunta Comunale con propria delibera. L'attuale dislocazione è riportata nell'allegato 1. Ogni aggiornamento od implementazione verrà stabilito con determinazione del Responsabile del Servizio di concerto con la Giunta Comunale e con il Titolare del Trattamento.

3. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.

4. Le telecamere possono rimanere in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su schermi collocati presso la Sala di controllo della sede del Servizio di Polizia Locale.

5. Le telecamere possono essere di tipo fisso (con inquadratura che non varia) oppure di tipo mobile (c.d. telecamere "Dome") con inquadratura variabile. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile del trattamento ed eseguite con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o incaricata della manutenzione. Le fototrappole, al contrario, sono dislocabili dal Comando di Polizia Locale in base alle esigenze.

6. Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Responsabile del Comando di Polizia Locale e a seguito di comprovate esigenze.

7. Le telecamere dovranno consentire, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco e nero in caso contrario. Le telecamere possono prevedere anche l'utilizzo della funzione "zoom". Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

8. Le telecamere indicate come 'lettura targhe' sono apparsi in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito e consentono il riconoscimento delle targhe con un sistema di rilevamento automatico dei caratteri (OCR).

9. Il Responsabile interno del trattamento e gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto indicate nel presente Regolamento.

10. I segnali video delle unità di ripresa saranno monitorati e raccolti presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Albano Sant'Alessandro.

11. I sistemi di ripresa devono consentire l'oscuramento di zone relative ad aree private.

12. Il software della videosorveglianza di contesto è VMS MILESTONE XProtect Corporate, che è GDPR compliant e cifra i dati raccolti.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Sistemi di sorveglianza

1. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada.

2. La presenza di sistemi di videosorveglianza, di rilevazione delle violazioni al codice della strada e di fototrappole deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

Art. 7 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.

2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

3. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

Art. 8 – Finalità del sistema di Videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Albano Sant'Alessandro, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale dalla normativa regionale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso l'Ufficio della Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale.

3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

4. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana al monitoraggio del territorio ed in particolare:

- attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- effettuare analisi dei flussi di traffico, con modalità volte a salvaguardare l'anonimato.
- verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate;
- rilevare le infrazioni al codice della strada, infrazioni ai regolamenti comunali, con particolare riferimento sulla Stazione ecologica e altri siti per l'abbandono dei rifiuti e conferimento degli stessi in violazione delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- tutelare il patrimonio comunale prevenzione e repressione di atti vandalici o di teppismo in luoghi pubblici;
- monitorare la circolazione sulle strade al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
- controllo di determinate aree;

5. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.

6. Nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.

7. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

Art. 9 – Notificazione

Il Comune di Albano Sant'Alessandro nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.

Art. 10 - Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali del Comune di Albano Sant'Alessandro, rappresentato dal Sindaco pro tempore quale Legale Rappresentante dell'Ente, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati e agli strumenti utilizzati;

1. Il Sindaco, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento, si obbliga all'osservanza degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016, dal Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 e dal Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018, in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali. Il Comune si obbliga altresì al rispetto di quanto verrà ulteriormente disposto nel Piano di sicurezza informativa dell'Ente.
2. Il Titolare del trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati avvenga in conformità delle norme del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018 attuativo della Direttiva (UE) 2016/680 e dei contenuti del Reg UE 679/2016;
3. Il Titolare del trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, garantisce, qualora possibile, la pseudonimizzazione al fine di tutelare la protezione dei dati ed i diritti degli interessati, in conformità alle norme del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018 e del Reg UE 679/2016 mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.
4. Il Titolare del trattamento è responsabile del rispetto dei principi di cui al presente Regolamento e delle disposizioni Nazionali in materia.

Art. 11 – Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile dell'Area Polizia Locale - Responsabile del Servizio, o altra persona da lui nominata, domiciliati, in ragione delle funzioni svolte, presso l'Ufficio della Polizia Locale, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 12 – Funzioni del Responsabile Interno/Comandante di Polizia locale

Il responsabile interno del trattamento:

- custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE;
- nomina gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 30 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- comunica al titolare del trattamento ed al Data Protection Officer (DPO) l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 13 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile Polizia Locale designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Incaricherà, comunque, tutti coloro che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati, compresi gli incaricati dipendenti delle società che forniscono e intervengono, anche per assistenza, sul trattamento dei dati personali relativamente all'utilizzo del sistema di videosorveglianza del territorio comunale di Albano Sant'Alessandro.

2. I preposti andranno nominati tra gli Agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 14 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato per iscritto, dal Responsabile dell'area Polizia Locale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile dell'area Polizia Locale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.

4. Il Responsabile del Comando di Polizia Locale impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

6. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e agli incaricati, come indicati nei punti precedenti attraverso codici identificativi univoci e password di adeguata complessità

7. Gli incaricati, potranno autonomamente variare la propria password di accesso al software di gestione dell'impianto di video sorveglianza.

Art. 15 – Soggetti terzi incaricati della manutenzione dell'Impianto

Nel caso in cui l'amministrazione affida a soggetti terzi dei servizi che prevedono il trattamento dei dati relativi all'impianto di video sorveglianza, questi devono essere qualificati ed autorizzati come previsto nel piano di sicurezza del sistema informativo comunale.

Il fornitore una volta identificato deve essere incaricato quale responsabile del trattamento dei dati.

Il soggetto terzo dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 ed in particolare:

- dovrà attenersi alle istruzioni documentate del titolare del trattamento,
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- adottare le misure tecniche ed organizzative indicate all'articolo 32 del RUE 679/2016;
- rispettare le condizioni del regolamento europeo per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 35 del GDPR,
- su scelta del titolare del trattamento, provvede alla cancellazione o restituzione di tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellazione delle copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo nonché consenso e contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 16 – Accesso, modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze dell'ordine

1. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito al Titolare del trattamento, ovvero al Responsabile di Polizia Locale ed all'Incaricato del trattamento come meglio identificati negli Articoli 10-11-13 del presente Regolamento. È vietato l'accesso non autorizzato ad altri soggetti se non autorizzato dal Responsabile Interno del trattamento ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 e della Legge n° 241 del 07 Agosto 1990.
2. L'accesso ai filmati e/o immagini di cui sopra da parte delle Forze dell'Ordine e/o dell'Autorità Giudiziaria ovvero di altri Comandi di Polizia Locale in ambito di indagine, è consentito esclusivamente presentando regolare richiesta in forma scritta al Titolare ovvero al Responsabile del trattamento e a seguito di conseguente rilascio di apposita autorizzazione. In casi contingibili ed urgenti la richiesta scritta può essere preceduta da una stessa in forma orale. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificatamente disciplinato con appositi atti, patti e convenzioni.
3. La consultazione delle immagini e dei filmati derivanti dall'impianto di videosorveglianza può avvenire esclusivamente con la presenza del Titolare, ovvero del Responsabile del Comando di Polizia Locale o, per sua delega, dell'Incaricato al trattamento.
4. Nelle circostanze previste dal presente Regolamento, i dati oggetto di indagine potranno essere riversati su idoneo supporto digitale di adeguata capacità a contenere le immagini videoregistrate di cui si richiede l'estrazione, e consegnati in busta chiusa al soggetto che ne abbia fatto regolare richiesta dietro rilascio di ricevuta di consegna.
5. Il trattamento delle immagini, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, verrà sviluppato nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dall'art 5 comma 1 lett. c) del regolamento europeo 679/2016.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Articolo, si rimanda all'Articolo 47 del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018.

Art. 17 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto del trattamento vengono:

- a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 1 e resi disponibili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso pari al periodo stabilito al successivo comma 4;

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza che saranno progressivamente installate nei punti che verranno individuati dall'Amministrazione, secondo lo sviluppo del sistema.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 avranno le caratteristiche descritte nei documenti di acquisto delle stesse, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio di ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (SETTE) giorni, decorrenti dalla raccolta e tenuto conto delle finalità da perseguire. Alla scadenza di tale termine, sui relativi supporti vengono sovrapposte le altre immagini (per quanto riguarda le fototrappole i dati dovranno essere cancellati manualmente al decorrere dei 7 giorni, sia dalla memory card cifrata all'interno delle fototrappole che dal cloud). Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'autorità giudiziaria o di polizia.

Art. 18 – Modalità da adottare per i dati video ripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile del Comando e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato all'interno dell'Ufficio di Polizia Locale.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;

- all'Amministratore di sistema del Comune di Albano Sant'Alessandro ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "**registro delle attività di trattamento e degli accessi**" (cartaceo od informatico), conservato nei locali dell'Ufficio di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

Art. 19 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità indicate e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del Responsabile dell'area Polizia Locale.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 20 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Albano Sant'Alessandro, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 Regolamento 679/2016/UE, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Albano Sant'Alessandro - Area videosorvegliata" secondo i provvedimenti contenuti nelle Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video emanati dal Comitato europeo per la protezione dei dati.

2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.

3. Il Comune di Albano Sant'Alessandro, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 27, con un anticipo di giorni dieci, mediante la comunicazione attraverso il sito del comune ed aggiornamento dell'informativa sul trattamento dei dati.

4. Gli interessati, secondo le prescrizioni previste dal punto 3.1 del provvedimento del garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e delle Linee guida n. 3/2019 del EDPB, dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al provvedimento dell'8 aprile 2010. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. Il supporto con l'informativa:

- dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Art. 21 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. In osservanza degli Articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo n°51 del 18 Maggio 2018, e dell'articolo 35 del Regolamento 679/2016/UE, viene effettuata da parte del Titolare del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali.
2. La valutazione d'impatto conterrà:
 - a) descrizione generale dei trattamenti previsti;
 - b) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
 - c) misure previste per affrontare tali rischi;
 - d) garanzie, misure di sicurezza e meccanismi per garantire la protezione dei dati personali
 - e) rispetto delle norme del Decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018;

Art. 22 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 23 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 8.
2. Alla sala controllo dell'Ufficio della Polizia Locale potrà accedere solo il personale previsto al precedente art. 14 e 15
3. Con l'utilizzo del supporto magnetico si impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 24 - Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali

Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali. E' stato individuato al punto 4.6 del provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 del Garante un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale. In particolare: a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente; b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di

diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione. Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 del citato provvedimento del Garante la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

Art. 25 - Istituti scolastici

Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti. E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Art. 26 - Il deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Art. 27 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 28 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dal Regolamento 679/2016/UE e dal Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 29 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata dal Regolamento 679/2016/UE e dal Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 30- Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Albano Sant'Alessandro a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 31 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE e dal Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 11.

Art. 32 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 34 – Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento è pubblicato, ai sensi di legge, sul sito web istituzionale dell'Amministrazione Comunale nella sezione dedicata dell'Amministrazione Trasparente e nella sezione relativa alla videosorveglianza in Protezione dei dati personali - privacy.

Il presente regolamento è comunicato, ad ogni nuova revisione, agli Uffici Comunali interessati.

Art. 35 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra-ordinata.

Art. 36 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo.

Albano Sant'Alessandro, 12 gennaio 2024